

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Amedeo Santosuosso - Presidente  
Raimondo Mesiano - Consigliere Rel.  
Domenico Bonaretti - Consigliere

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa d'appello n. *omissis* promossa da:

SOCIETÀ

*appellanti*

**CONTRO**

BANCA

*appellata*

Con atto di citazione in appello notificato a mezzo del servizio postale in data 26.05.2015 presso il domicilio eletto nello studio dell'avv. *omissis*.

Conclusioni delle parti

All'udienza collegiale del 08.11.2016 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi a quelle già inviate telematicamente come anche da fogli cartacei, che — siglati dal Presidente — venivano allegati al verbale della predetta udienza.

CORTE APPELLO DI MILANO

Nella causa n. *omissis* R.G., promossa con atto di citazione in appello da:

SOCIETÀ

- attori -

**CONTRO**

BANCA

- convenuta -

FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI A FAVORE DEGLI ATTORI

La difesa degli attori, a sostegno di quanto già emerso nel presente giudizio, si riporta agli atti già depositati in corso di causa e precisa le proprie conclusioni come segue:

*"Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 3159/2015:*

**IN VIA PRELIMINARE:**

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano n.1001 del 9 marzo 2017*

*- sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza impugnata n. 3159/2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. accertati i gravi e /andati motivi e. così assolvere alla finzione di riequilibrio delle parti in osservanza anche del diritto di difesa costituzionalmente garantito;*

**NEL MERITO:**

*- in riforma dell'impugnata Sentenza rigettare le domande formulate dalla BANCA in quanto infondate in fatto e in diritto e. comunque, non provate;*

*accertare e dichiarare che la BANCA ha proceduto sul rapporto di conto corrente con apertura di credito in via chirografaria n. omissis e sul rapporto di conto anticipi n. omissis per cui è causa ad applicare tassi usurari, condizioni, spese e commissioni non contrattualizzate, e conseguentemente pronunciarsi:*

*a) sulla gratuità della linea di credito così come concessa e sulla idoneità ed invalidità dei contratti di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad essi appoggiata;*

*h) sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815, comma c.c.):*

*c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;*

*cl) sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extra/ido, applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate:*

*- accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto e, conseguentemente a mezzo della espletando CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo (danno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio al fine di rideterminare il reale saldo conto ("dare — avere tra le parti") alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa eventuale compensazione con quanto dovesse essere riconosciuto come ancora dovuto alla banca, anche ai sensi e per gli eletti di cui all'art. 1241 e seguenti*

*- in ragione dell'accertata violazione di norma imperativa, accogliere l'exceptio doli et nollitatis esperita dai garanti ed accertare e dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia Sigg.ri omissis, per un'obbligazione Mura ex art. 1956 c.c..*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

*Si la istanza all'ama Corte d'Appello adita di voler ammettere una C.T.U. - Consulenza Tecnica d'Ufficio — contabile e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.*

*Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, e richiedere in seguito alla costituzione avversaria.*

**IN OGNI CASO**

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano n.1001 del 9 marzo 2017*

*Condannarsi parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte stragiudiziale. C.T.U. e C.T.P..*

*Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014 oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge dei due gradi di giudizio nonché del procedimento di mediazione."*

Modena, li 03/11/2016

#### CONCLUSIONI PER BANCA:

- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.  
NEL MERITO

- Respingere l'impugnazione proposta, confermando con ogni migliore motivazione la sentenza impugnata n. 3159/2015 del Tribunale di Milano, mandando conseguentemente assolta l'appellata BANCA da ogni e qualsiasi domanda contro la stessa proposta.

#### IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali, dovuto per legge (L. 31.12.2012 n. 247, art. 10 comma 13), ed oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3159/2015 pubblicata il 10.03.2015, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica esponeva come segue i fatti di causa e le ragioni delle sue determinazioni:

Le domande attoree sono infondate e pertanto, non possono trovare accoglimento.

La difesa attorea, infatti, ha fondato le proprie contestazioni sulla base di una perizia econometrica di parte che ha allegato all'atto di citazione e, sulla base della stessa, ha quindi contestato in primo luogo l'applicazione di interessi anatocistici a suo dire illegittimi.

Senonché va rilevato come il contratto *inter partes* dedotto in giudizio, stipulato nel 2007, preveda la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata Delibera C.LC.R. del 9.2.2000, per cui non può trovare accoglimento la contestazione sollevata dagli attori, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.

Né tali conclusioni potrebbero ritenersi confutate per il fatto che, in relazione allo specifico rapporto in esame, debba registrarsi una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o, ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato.

Tali circostanze, infatti, attengono alle contingenze del rapporto, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano n.1001 del 9 marzo 2017*

comma dell'art. 120 TUB, ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, a prescindere dal risultato "quantitativo" discendente da tale prassi.

Le commissioni di massimo scoperto risultano anch'esse espressamente pattuite e le relative previsioni non possono essere considerate nulle, considerato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare all'istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.

Trattasi di pattuizione che, non vertendo su diritti indisponibili, è rimessa alla libera contrattazione delle parti, senza poter essere quindi considerata nulla per principio.

Per quanto attiene, inoltre, alla contestazione riguardante l'addebito di interessi in misura usuraria, è sul punto sufficiente rilevare come il consulente degli attori sia giunto a tale conclusione pretendendo di conteggiare negli oneri complessivi rilevanti ai fini della verifica della legittimità del tasso di interesse applicato anche le commissioni di massimo scoperto, senza considerare come le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia all'epoca operanti in riferimento alla determinazione del Tasso Effettivo Globale, quale base di calcolo del tasso soglia in materia di usura, espressamente precisassero come non dovesse essere ricompresa nella rilevazione anche la commissione di massimo scoperto.

La difesa attorea sul punto ha obiettato come, ai sensi dell'art. 644 c.p., ai fini di rilevare l'eventuale usura si debba tenere conto di tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito e, pertanto, anche della commissione di massimo scoperto a prescindere dalle differenti istruzioni impartite dalla Banca d'Italia; tale rilievo tuttavia, non può essere condiviso, se solo si consideri come la pretesa attorea di calcolare il tasso di interesse applicato comprendendo anche la c.m.s. comporterebbe l'aporia logica di raffrontare il dato così rilevato con un riferimento, il tasso soglia, che invece è stato inequivocabilmente determinato in forza del TEG rilevato senza conteggiare le CMS, comportando in tal modo un raffronto comparativo fra due dati fra loro disomogenei.

Tale conclusione appare ulteriormente rafforzata sul piano interpretativo dall'intervento del legislatore il quale avendo previsto con il D.L. 185/2008 con carattere di novità l'inclusione delle c.m.s. ai fini della verifica del superamento o meno dei tassi soglia in materia di usura, implicitamente ha confermato come in precedenza le commissioni di massimo scoperto non dovessero essere considerate a tal fine, in conformità con le istruzioni sul punto dettate dalla Banca d'Italia.

Ritiene, pertanto, chi scrive che quanto meno sino a tutto il 2009 (ossia alle modifiche adottate in sede di rilevazione del TEG) le c.m.s., quale onere ricollegato all'erogazione del credito, potranno assumere comunque rilevanza ai fini dell'usura ex art. 644 c.p. nella prospettiva della cosiddetta usura soggettiva e cioè nei limiti in cui porti a riscontrare una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo, ma non anche nella rilevazione della cosiddetta usura oggettivizzata, ossia nella determinazione del tasso di interesse superiore al tasso soglia.

Senonché deve rilevarsi come anche sotto tale profilo non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva (o, come altre volte chiamata, usura in concreto).

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano n.1001 del 9 marzo 2017*

Gli attori infatti, sul punto si sono limitati ad allegare l'andamento non florido dell'attività imprenditoriale facente capo alla correntista, senza peraltro neppure specificare con riferimento al caso specifico le modalità con cui si sarebbe manifestata tale sopravvenienza, ma limitandosi a dichiarare sia pure su un piano del tutto astratto, come tale sopravvenienze fossero note alla controparte, dal momento che la banca era solita acquisire le bozze dei bilanci annuali; tali circostanze, tuttavia, non implicano necessariamente il passaggio consequenziale logico sostenuto dalla difesa attorea, ossia che la banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziaria della correntista.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

La ricorrenza di sopravvenienze sfavorevoli, quindi, se non può ovviamente assumere rilevanza alcuna rispetto a pattuizioni contrattuali antecedenti, per le ragioni illustrate non può considerarsi sufficiente neppure con riferimento a nuove pattuizioni, a meno che non si provi che le stesse non siano il frutto di una mera valutazione di mercato ricollegata al mutato merito creditorio del cliente, ma siano invece attribuibile a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l'imposizione di tassi non altrimenti giustificabili.

Non avendo quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta.

Per ultimo pari sorte va affermata anche quanto alla contestazione riguardante le cosiddette "valute fittizie", ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente così come l'esercizio del pattuito *ius variandi* ad opera dell'istituto di credito, rilevato da un lato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati; dall'altro lato, e soprattutto, tenuto conto di come la decorrenza delle valute risulti espressamente pattuita dalle parti nei contratti e, pertanto trattandosi di materia certamente rimessa alla libera disponibilità delle parti, le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono essere qualificate come illegittime. Infine neppure argomentata è stata la domanda esplicitata solo in sede di conclusioni di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. per l'ipotesi del cosiddetto credito abusivo ad opera della banca; la difesa attorea, infatti, non ha neppure allegato se e quando la banca avrebbe concesso nuovo credito, pur consapevole dell'impossibilità della correntista a farvi fronte, con l'effetto che già sotto tale profilo non può che essere respinta la contestazione riguardante la mancata autorizzazione ad opera dei fideiussori ex art. 1956 c.c.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree vanno respinte.

Non risultando sotto altri profili contestato il credito della banca, il rigetto delle pretese azionate dagli attori implica quale ineludibile conseguenza l'assunzione della correntista in solido con i fideiussori al pagamento del saldo certificato in atti (corredato dalla produzione di tutti gli estratti conto); gli attori, quindi, vanno condannati a pagare in via fra di loro

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano n.1001 del 9 marzo 2017*

solidale alla convenuta la somma complessiva di euro 65.534.19 oltre a interessi secondo il tasso convenzionale dal 2.9.2014 al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli attori in complessivi euro 7.475.00, oltre C.P.A., di cui euro 975.00 per spese generali.

Infine il Tribunale di Milano pronunciava il seguente dispositivo:

*"rigetta le domande proposte da SOCIETÀ, nei confronti della BANCA, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condanna gli attori a pagare in via tra di loro solidale alla convenuta la somma complessiva di euro 65.534,19, oltre a interessi secondo il tasso convenzionale dal 2.9.2014 al saldo;*

*condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.475,00 oltre C.P.A., di cui euro 975.00 per spese generali."*

Detta sentenza veniva notificata in data 23.04.2015 agli odierni appellanti.

Con atto di citazione in appello notificato a mezzo del servizio postale in data 26.05.2015 la SOCIETÀ e i signori OMISSIS e OMISSIS interponevano rituale e tempestiva impugnazione contro la predetta decisione innanzi a questa Corte, chiedendo che, in riforma di essa venissero accolte le conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituiva in giudizio l'appellata BANCA con comparsa di risposta, con cui chiedeva che fosse rigettato l'appello ex avverso proposto avverso la sentenza n. 3159/2015 del Tribunale di Milano, in quanto infondato in fatto e in diritto.

All'udienza collegiale del 08.11.2016 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio ritiene che l'appello promosso da SOCIETÀ e dai signori *omissis* debba essere integralmente respinto, in quanto infondato.

Con la loro **PRIMA DOGLIANZA** gli appellanti sostengono che il Tribunale di Milano sia incorso in un difetto di motivazione in merito al diniego dell'istanza di ammissione di CTU contabile formulata in prime cure dagli attori odierni appellanti, dato che la CTU avrebbe carattere imprescindibile ai fini dell'accertamento tecnico e contabile dei tassi usurari praticati dalla Banca nei rapporti intrattenuti con la correntista.

La Corte considera tale censura infondata.

Sembra corretto ritenere che l'ammissione di CTU contabile nel caso in questione abbia l'unico scopo di compiere un'indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non adeguatamente fondati — in particolare in relazione all'accertamento della validità del metodo di calcolo utilizzato nelle perizie econometriche di parte e diverso da quello stabilito dalla Banca d'Italia. La motivazione del diniego sul punto si desume quindi dal carattere esplorativo della consulenza richiesta e dalla valutazione unitaria del quadro probatorio considerato.

Con la loro **SECONDA DOGLIANZA** gli appellanti censurano la sentenza impugnata del Tribunale di Milano per non aver valutato correttamente gli elementi rilevanti per determinare l'usurarietà dei tassi di interesse calcolati sul Tasso Effettivo Globale.

Gli appellanti sostengono che nel calcolo del TEG dovrebbero essere incluse anche le commissioni di massimo scoperto, come prevedono le disposizioni normative della L. 108/1996 e l'art. 644 cod. pen. Inoltre non possono trovare applicazione i criteri elaborati nelle Circolari e nelle Istruzioni della Banca d'Italia, perché non hanno carattere vincolante, non costituendo una fonte normativa del nostro ordinamento.

La Corte ritiene che queste censure siano infondate.

Infatti, anche senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, il raffronto tra il TEG e il tasso soglia ha una logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, se il primo viene determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente il tasso soglia. Se si ragionasse diversamente, si procederebbe ad una comparazione di valori tra loro disomogenei con un conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso.

La pretesa di parte appellante di calcolare i tassi di interesse applicati al rapporto di conto corrente con la comprensione della commissione di massimo scoperto determinerebbe la suddetta aporia.

Si precisa, tuttavia, che computare nel TEG le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente un esercizio di discrezionalità tecnica per determinare a monte la formula matematica da utilizzare quale base di calcolo e, perciò, appare ragionevole conformarsi, come avviene in materia di usura, alle Istruzioni di un organo di normazione tecnica, quale è la Banca d'Italia, la cui scelte appaiono legittime.

Con la loro **TERZA DOGLIANZA** gli appellanti sostengono che il Tribunale di Milano sia incorso in una errata valutazione in merito alla sussistenza della fattispecie di usura soggettiva, che determinerebbe la nullità della clausola sugli interessi afferente al contratto di conto corrente tra le parti.

Gli appellanti sostengono che gli elementi costitutivi del reato di usura di cui all'art. 644 c.p. si risolvono nell'applicazione di tassi di interesse sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro quando chi li ha dati si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, senza che sia necessaria la sussistenza e la prova dello stato soggettivo di approfittamento dell'istituto di credito.

La Corte considera questa censura infondata.

Il Tribunale ha correttamente rilevato l'assenza di prova dei presupposti necessari per poter configurare detta fattispecie, perché parte appellante non ha dimostrato che le difficoltà economiche della SOCIETÀ fossero note alla controparte, ma anche e soprattutto che la banca avesse imposto tassi differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziario della correntista.

Infatti, per costante giurisprudenza sul punto, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres Santosuosso – Rel. Mesiano n.1001 del 9 marzo 2017*

*sic et simpliciter* dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato che risponde alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

Pertanto, la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi *in re ipsa*, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. (Cfr. Cass. Civ. sez III, n. 19282 del 2014).

Con la loro **QUARTA DOGLIANZA** gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Milano per aver rigettato l'istanza di liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c.. i signori *OMISSIS*, sostenendo altresì che in capo ai medesimi debba essere riconosciuta la sussistenza della legittimazione a sollevare *l'exceptio doli et nullitatis* delle clausole che pattuivano gli interessi usurari in base al co. 2 dell'art. 1815 c.c.

La Corte considera la censura infondata e ritiene corretto l'assunto del Tribunale che ha rigettato l'istanza di liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c.. perché la relativa domanda attorea, sollevata in prime cure soltanto in sede di conclusioni, non è stata sorretta dall'assolvimento dell'onere della prova.

Non risulta provato se e quando l'istituto di credito avrebbe concesso nuovo credito alla SOCIETÀ pur consapevole di una sua impossibilità a farvi fronte e, del resto, la circostanza che il contratto di conto corrente di cui era titolare SOCIETÀ, sia sottoscritto da *omissis* e dalla *omissis* fa presumere l'appartenenza di questi ultimi alla compagine sociale, sì da fare ritenere che delle condizioni reali della società correntista essi fossero pienamente a conoscenza.

Conclusivamente l'impugnazione proposta da SOCIETÀ e dai signori *OMISSIS* non può essere accolta, e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata nella sua interezza.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:

-. rigetta l'appello e conferma per intero la sentenza impugnata n. 3159/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.03.2015;

-. condanna la SOCIETÀ in liquidazione e i signori *omissis* al pagamento in favore della Banca delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi E 6.500.00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed IVA e C.P.A. come per legge;

-. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma I quater del dpr n. 115/2002 e succ. modif.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15.02.2017.

**Il Presidente  
Amedeo Santuosso  
Il Consigliere relatore  
Raimondo Mesiano**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS